

CONVENZIONE

tra

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (di seguito anche "ADM"), con sede legale in Roma, piazza Mastai 12, codice fiscale 97210890584, nella persona del Direttore Generale, Prof. Marcello Minenna,

e

Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche "MiSE") con sede in Roma, Via Molise 19, partita IVA 80230390587, nella persona del Direttore generale Avv. Mario Fiorentino per la **Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese** (di seguito anche "DGPIIPMI")

qui di seguito denominati singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad essi equiparati possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

ADM, ai sensi del Decreto istitutivo (D.LGS n. 300/1999), esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa unionale e nazionale, attività di controllo, di accertamento e verifica in relazione alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali;

ADM, nell'ambito delle proprie competenze, concorre, tra l'altro, alla sicurezza e alla tutela dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in particolare gli articoli 27 e 28, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*" che individua gli Uffici di livello dirigenziale generale del MiSE.

il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio;

il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 13, di attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 ha designato, con l'articolo 2, comma 1, il Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del menzionato regolamento e, tra l'altro, dell'esecuzione di controlli *ex post* sugli importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento allo scopo di garantire che essi adempiano agli obblighi previsti dallo stesso, nonché dello scambio di informazioni con la Commissione europea, con le Autorità doganali e con le Autorità competenti degli altri Stati membri;

l'Autorità nazionale competente svolge i propri compiti ed esercita le proprie funzioni presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del MiSE;

le Parti concordano nella necessità di avviare una collaborazione istituzionale finalizzata alla fornitura da parte di ADM di dati e informazioni acquisiti nell'esercizio della propria attività istituzionale;

le Parti intendono stipulare apposita Convenzione al fine di definire i dettagli di detta collaborazione con riguardo anche alle modalità di trasferimento, gestione e trattamento dei dati forniti per assicurare la completa conformità alle normative vigenti in materia.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

1. Le Premesse e l'Allegato tecnico n. 1 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina la fornitura periodica, da parte di ADM, delle seguenti tipologie di dati:
 - A. **Obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/821 in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di taluni minerali e metalli per gli importatori dell'Unione europea**, ovvero dati relativi a operazioni doganali di immissione in libera pratica di minerali e metalli contemplati dal regolamento (UE) 2017/821, come aggiornato dal regolamento delegato (UE) 2020/1588 della Commissione del 25 giugno 2020, contraddistinti dai codici della nomenclatura

combinata indicati all'allegato I dello stesso. I dati oggetto della fornitura sono individuati in dettaglio nell'Allegato tecnico n. 1.

Articolo 3

Modalità operative

1. I dati oggetto della presente Convenzione saranno forniti da ADM secondo le modalità indicate nell'Allegato tecnico n. 1 e riguarderanno le operazioni effettuate da persone giuridiche, aventi codice fiscale numerico, in coerenza con quanto indicato all'articolo 2 lettera l) del regolamento (UE) 2017/821.
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 13/2021, la fornitura al MiSE dei dati di cui all'art. 2 punto A) avverrà con periodicità annuale, entro il mese di gennaio di ogni anno, e con riferimento ai volumi importati nell'anno precedente, nonché ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei propri compiti, in conformità alle specifiche disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/821.
3. In caso di mancata fornitura dei dati di cui all'art. 2 dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o perdita dei dati, ADM non sarà responsabile degli eventuali conseguenti danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, subiti dal MiSE.

Articolo 4

Oneri e modalità di pagamento

1. La fornitura di dati di cui all'art. 2 della presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzata al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali o rientrando nei doveri di cooperazione e scambio di informazioni di cui al regolamento (UE) 2017/821 citato nelle premesse.

Articolo 5

Utilizzazione e sicurezza dei dati

1. I dati e ogni altra informazione, comunicati da ADM in esecuzione della presente Convenzione, potranno essere utilizzati dal MiSE solo per le finalità e gli obblighi istituzionali di quest'ultimo.
2. Il trattamento dei dati personali da parte del MiSE trova base giuridica nell'interesse pubblico (art. 6.1 lettera e, art. 6.3 lettera b del Regolamento UE n. 2016/679) e nell'art. 2 *ter* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il MiSE dichiara e garantisce che l'accesso ai dati oggetto della fornitura sarà consentito esclusivamente ai propri dipendenti e/o ai soggetti incaricati dei controlli *ex post*, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 13/2021, cui sono attribuiti specifici profili di abilitazione e credenziali di autenticazione personale in funzione dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui alle premesse. Tali profili di abilitazione dovranno avvenire previo riconoscimento diretto e identificazione certa del soggetto incaricato.
4. Il MiSE dichiara e garantisce, altresì, che l'accesso sarà consentito esclusivamente attraverso appositi codici identificativi personali rilasciati dallo stesso, in conformità a quanto previsto dalle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito ("AGID") con circolare 18/4/2017, in G.U. n. 103 del 5/5/2017.
5. È onere del MiSE impartire ai soggetti da abilitare all'accesso ai dati:

- a) specifiche direttive in ordine all'obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità indicate nella presente Convenzione e di osservare la normativa in tema di rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati e di osservanza delle necessarie misure di sicurezza succitate;
 - b) specifiche direttive relative alle responsabilità connesse all'accesso improprio ai dati, all'uso illegittimo delle informazioni e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi;
 - c) specifiche direttive sul divieto di duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati e sul divieto di utilizzo di dispositivi automatici che consentono la consultazione in forma massiva dei dati, le cui finalità non siano strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente Convenzione;
6. Il MiSE garantisce per sé e per i propri dipendenti o altri soggetti incaricati il pieno rispetto degli obblighi e dei divieti assunti nei precedenti comma 3, 4 e 5.
 7. Il MiSE si impegna a tenere distinti i dati comunicati da ADM dalle eventuali successive rielaborazioni degli stessi, effettuate dallo stesso MiSE per esigenze connesse ai propri compiti istituzionali di cui si assume l'esclusiva responsabilità.
 8. Le Parti si impegnano ad osservare rigorosamente la massima riservatezza nei confronti dei terzi in merito a ogni dato o informazione costituente l'oggetto della presente Convenzione e ad adottare misure tecniche e organizzative che, garantendo la sicurezza dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, escludano i rischi di accesso e/o trattamento dei dati non conformi alle finalità della presente Convenzione.

Articolo 6

Durata

1. La presente Convenzione, redatta in duplice originale, decorre dalla data dell'ultima delle firme apposte, ha validità triennale e alla scadenza potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.
2. Per esigenze che si dovessero manifestare in ordine al riesame del funzionamento e dell'efficacia del regolamento (UE) 2017/821 da parte della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso, le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche, rimodulazioni e/o integrazioni, purché le stesse non comportino oneri aggiuntivi, come già previsto all'articolo 4 della presente Convenzione.

Art. 7

Comitato di coordinamento

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'art. 2, comma 1, è istituito un Comitato di coordinamento composto:
 - a. per ADM dalla Direzione Generale o da altro dipendente da essa appositamente delegato;
 - b. per il MiSE dalla Direzione generale per la politica Industriale l'innovazione e le piccole e medie imprese o da altro dipendente da esso appositamente delegato.
2. Con successivo scambio di note ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte il nominativo dei membri designati.
3. Il Comitato:
 - a. verifica lo stato di attuazione della Convenzione, con particolare riferimento alla fornitura dei dati di cui all'allegato 1 e alle problematiche che dovessero insorgere;

b. cura la manutenzione e l'aggiornamento del tracciato record della fornitura che dovessero risultare necessari per effetto di modifiche normative o per l'adeguamento delle piattaforme informatiche.

Articolo 8 **Riservatezza**

1. Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel più rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003, novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 9 **Clausola novativa**

1. La presente Convenzione ha carattere novativo e pertanto tutti i precedenti accordi vigenti tra le Parti nelle materie regolate dalla stessa si intendono integralmente da questa sostituiti a far data dalla sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 10 **Risoluzione anticipata e controversie**

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere motivatamente dalla presente Convenzione con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte.
2. Il mancato rinnovo o la risoluzione della presente Convenzione non escludono il riconoscimento delle prestazioni già effettuate e gli obblighi da esse derivanti.
3. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, le Parti, di comune accordo, individuano come Foro competente esclusivo quello di Roma.

Articolo 11 **Spese ed oneri fiscali**

1. Il presente atto, in quanto redatto in forma epistolare, sarà assoggettato alle imposte di registro e di bollo solo in caso d'uso.

Articolo 12 **Normativa applicabile - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si intendono interamente richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.

Articolo 13 **Pubblicazione**

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

Il presente atto, composto da n. 13 (tredici) articoli e completato dall'Allegato tecnico n. 1, viene redatto in duplice originale e decorre dalla data dell'ultima delle firme apposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli

Il Direttore Generale
Dott. Marcello Minenna

Ministero dello sviluppo economico

**Direzione generale per la politica
industriale, l'innovazione e le
piccole e medie imprese**

Il Direttore generale
Avv. Mario Fiorentino